



6 LUG 2016

Reg.

foglio

2830

Cons. Roberto Benedetti

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI

IL DIRETTORE GENERALE

R. Benedetti

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", art.48, comma 5, che consente che l'assicurazione prevista al comma 4 possa essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato;

VISTO il D.M. 9 febbraio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2005) recante "Procedure, modalità e condizioni per l'assunzione da parte dello Stato della copertura dei rischi derivanti dal prestito dei beni culturali per mostre e manifestazioni ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in vigore dall'11 dicembre 2014, che istituisce la Direzione generale Musei;

CONSIDERATO che il suddetto decreto attribuisce, alla suddetta Direzione generale, la competenza in materia di "assunzione in capo al Ministero, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice, dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni sul territorio nazionale";

TENUTO CONTO che la Direzione generale Musei, in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e le Gallerie nazionali d'Arte Antica, Palazzo Barberini, organizzerà la mostra "L'arma per l'arte e la legalità" - dal 14 luglio al 30 ottobre 2016, presso la sede di Palazzo Barberini, e darà corso alle procedure di concessione della garanzia di Stato sostitutiva dell'assicurazione in occasione della predetta mostra;

VISTO l'elenco definitivo (All. 1) delle opere che saranno esposte nella mostra succitata, con a fianco di ciascuna indicato il valore assicurativo e riportante come valore complessivo €. 124.911.902,00 (diconsi *centoventiquattromilioni novecentoundicimilanovecentodue/00*);

VISTA la nota, (All. 2) della Direzione generale Musei, prot. n. 6343 del 24 giugno 2016 con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - Uff. XIII, l'elenco delle opere, che saranno esposte nella mostra "L'arma per l'arte e la legalità" - dal 14 luglio al 30 ottobre 2016, presso la sede di Palazzo Barberini, riportante €.124.911.902.00 (diconsi *centoventiquattromilioni novecentoundicimilanovecentodue/00*) come valore complessivo in merito alla concessione della garanzia di Stato;

VISTO il positivo avviso (All. 3) espresso con nota prot. n. 56490 del 1° luglio 2016 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - Uff. XIII, in merito alla concessione della garanzia di Stato richiesta per la mostra "L'arma per l'arte e la legalità" - dal 14 luglio al 30 ottobre 2016, presso la sede di Palazzo Barberini;

VISTA la nota (All. 4) concernente il parere del Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Lazio, espresso con nota prot. n. 5949 del 15 giugno 2016, nella quale il predetto afferma che, sulla base del sopralluogo effettuato presso la sede espositiva e preso atto della documentazione predisposta ed in particolare delle schede allegate al Rapporto di Sicurezza (All. 5), afferenti la sede di cui al

1





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE GENERALE MUSEI

IL DIRETTORE GENERALE

punto precedente, sussistono le condizioni di idoneità per la concessione della garanzia di Stato sostitutiva dell'assicurazione;

VISTA la nota (**Ail. 6**) prot. n. 808 del 4 luglio 2016 delle Gallerie nazionali di arte antica di Roma Palazzo Barberini e Galleria Corsini con la quale rassicura sugli adempimenti indicati dal Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Lazio;

TENUTO CONTO del parere positivo, con alcune raccomandazioni, (**Ail. 7**) espresso dall'Opificio delle Pietre Dure con la nota prot. n. 3377 del 27 giugno 2016, circa la concessione della garanzia di Stato sostitutiva dell'assicurazione per le opere che saranno esposte alla mostra succitata, di cui al predetto allegato n. 1;

VISTA la dichiarazione (**Ail. 8**), Repertorio n. 452 del 1° luglio 2016, della Direzione generale Musei con la quale assicura l'adempimento delle indicazioni conservative fornite dai prestatori delle opere in esposizione;

VISTO il parere tecnico-scientifico (**Ail. 9**), reso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 4918 dell'1 luglio 2016, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D. M. 9 febbraio 2005, dal Gruppo di Lavoro istituito all'interno dell'ex Servizio II della soppressa Direzione generale belle arti e paesaggio, che, esaminata la documentazione pervenuta, ha ritenuto di potersi esprimere favorevolmente circa la possibilità di concedere la garanzia di Stato;

VISTO il parere tecnico-scientifico (**Ail. 10**) rilasciato dalla Direzione generale biblioteche e istituti culturali, reso con nota prot. n. 13636 dell'1 luglio 2016, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D. M. 9 febbraio 2005, che, considerata l'assenza momentanea del Comitato tecnico scientifico dimissionario ed esaminata la documentazione pervenuta, ha ritenuto di potersi esprimere favorevolmente circa la possibilità di concedere la garanzia di Stato;

VISTA nota n. 157 del 5/7/2016 (**Ail. 11**) del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale con la quale comunica che l'opera al n. 141, di cui all'allegato 1, "Madonna con il bambino", attribuito a Giovanni Battista Cima, in arte "Cima da Conegliano" (1460-1518) sarà assicurata con polizza privata ed allega un nuovo elenco (**Ail. 12**), pertanto, confermano il precedente valore complessivo assicurativo di € 124.911.902.00;

DECRETA

ART.1 - Viene concessa la garanzia di Stato sostitutiva dell'assicurazione per le opere di cui all'elenco indicato nell'allegato n. 1, recante la descrizione delle stesse, la loro provenienza ed i relativi valori assicurativi di € 124.911.902.00 (dicansi *centoventiquattromilioninovecentoundicimilanovecentodue/00*), come valore complessivo assicurativo, destinate alla mostra "L'arma per l'arte e la legalità" – dal 14 luglio al 30 ottobre 2016, presso la sede di Palazzo Barberini. La predetta garanzia, per le opere la cui collocazione abituale è sul territorio italiano, si intende efficace per le fasi di trasferimento delle opere dalla loro collocazione abituale alla sede espositiva, per il periodo di giacenza in mostra, durante le operazioni di smontaggio e fino all'avvenuta riconsegna delle opere stesse alle rispettive sedi di provenienza, cosiddetta "da chiodo a chiodo", secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2 del D.M. 9 febbraio 2005, operazioni che in ogni caso dovranno concludersi, entro e non oltre il **10 novembre 2016**, limite di efficacia della predetta garanzia di Stato;





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE GENERALE MUSEI

IL DIRETTORE GENERALE

ART.2 - Beneficiari della garanzia sono i proprietari delle opere risultanti dall'elenco di cui al precedente articolo 1.

ART.3 - La garanzia si intende prestata contro i rischi derivanti da danni materiali, furti, incendi, atti di terrorismo che possano comportare la perdita totale del bene o dar luogo a risarcimento in conseguenza del danno subito dalle opere di cui all'elenco accluso al presente decreto o comunque dalla svalutazione delle opere stesse, compresi i danni causati dagli organizzatori o da loro aventi causa, ognuno per la propria area di competenza, fatte salve azioni di rivalsa di cui all'art. 6 del D.M. 9 febbraio 2005 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nei confronti dei responsabili quali sopra individuati, qualora il danno sia stato originato da colpa grave/o dolo.

ART.4 - Sono esclusi dalla presente garanzia i danni o le perdite direttamente o indirettamente provocati da:

4.1. Guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità (che la guerra sia o meno dichiarata), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato.

4.2 Azioni catastrofali naturali (sismicità, dissesti idrologici, agenti meteo, alluvioni dall'alto e dal basso).

4.3 Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o di suoi componenti.

4.4 Uso normale o deterioramento graduale, logico, tarme, parassiti o animali nocivi, difetto intrinseco.

4.5 Danni causati da imballaggio difettoso o insufficiente.

4.6 Danni rilevati in sede di inventario.

ART.5 - Sono escluse dalla garanzia eventuali opere esposte e non comprese nella documentazione di cui all'art.1 del presente decreto.

ART.6 - Al verificarsi di un evento dannoso che coinvolga la presente garanzia, gli organizzatori dovranno darne immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale musei ed ai beneficiari della garanzia. I beneficiari provvederanno ad inviare la denuncia del danno entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della notizia al competente Ufficio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, come sopra individuato.

ART.7 - La garanzia di Stato ha riferimento ai valori indicati per ogni singola opera nell'elenco allegato, da corrispondersi per l'intero nel caso di perdita totale del bene.

In caso di danneggiamento il risarcimento ha riferimento, nei limiti della somma assicurata, ai costi del restauro ed all'eventuale svalutazione subita dall'opera, sentito in merito il competente ufficio periferico.

ART.8 - Eventuali controversie sul diritto al risarcimento ovvero sulla determinazione dell'entità dello stesso, saranno demandate ad apposita Commissione composta con le modalità fissate dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualora l'opera il cui proprietario sia un soggetto privato e venisse concordemente riconosciuta una

3





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI

IL DIRETTORE GENERALE

svalutazione dell'opera pari al 100% del suo valore, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo acquisirà la proprietà dell'opera.

ART.9 - Laddove avessero a verificarsi mutamenti nelle condizioni generali, dichiarate all'atto della concessione della garanzia statale, che possano comportare un aggravamento dei rischi, gli organizzatori dovranno darne immediata comunicazione al competente Ufficio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, quale individuato all'art. 6 del presente Decreto.

ART.10 - Nel caso di dichiarazione inesatta, mendace o reticente con dolo e/o colpa in merito alle circostanze che hanno indotto il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a concedere la garanzia di Stato, il Ministero potrà revocare la concessione della stessa.

ART. 11 - Agli oneri derivanti dal rilascio della garanzia di Stato si provvede, ai sensi dell'art. 48, comma 5, terzo periodo, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell'art. 48, comma 5, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) secondo le modalità e procedure fissate dal presente decreto, come specificato all'art. 183, comma 5, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, sono elencate ai sensi dell'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "*Legge di contabilità e finanza*".

Il presente decreto viene inviato agli Organi di controllo, per i visti di competenza.

MIBACT-DG-MU
REP. Decreti
04/07/2016 N° 454



Direttore generale
Arch. Ugo SORAGNI



dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
che la presente copia, composta di n°...4... fogli,
me all'originale.

4 LUG. 2016

PER COPIA CONFORME

Dr. Antonio Piscitelli

AP/

